

Tribunale di Velletri

Sezione Civile

RICORSO

PER L'OMOLGAZIONE DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

ex artt. 67 ss. D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza)

Il sottoscritto avvocato Franco Aspri (C.F. SPR FNC 67L18 A401N), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: franco.aspri@oav.legalmail.it, con studio in Genzano di Roma, Via Don Bosco 37, nella sua qualifica, in virtù di delega allegata al presente atto, di difensore e procuratore domiciliatario di [REDACTED]

[REDACTED] c.

[REDACTED], elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Genzano di Roma, Via Don Bosco 37, nonché al domicilio telematico, dichiarato del difensore, avente a
OGGETTO: ricorso ex art. 67 e ss. Codice della crisi D'Impresa e dell'Insolvenza

espone

Il ricorrente è persona fisica, dipendente di azienda privata, per cui riveste la qualifica di consumatore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, primo comma lettera e del CCI.

È lavoratore, con la qualifica di operaio, presso la società [REDACTED]
[REDACTED] con un reddito medio, al netto delle imposte, su dodici mensilità, di circa duemila euro mensili (cfr. **doc. 1**: buste paga ultimi 12 mesi: **doc. 2**: modello unico 2025 – redditi 2024, estratto).

In precedenza, era stato assunto, all'età di diciannove anni, nel luglio 2011, come apprendista falegname, presso l' [REDACTED] era socio prevalente e amministratore unico, con una quota maggioritaria del 99%, mentre il ricorrente ne era socio simbolico, con una quota dell'1% (cfr. **doc. 3** Visura camerale del 6 giugno 2014). Il rapporto di lavoro si protraeva fino al 27 maggio 2014, con un reddito medio mensile di circa 800,00 euro, su tredici mensilità (cfr. **doc. 4**: estratto conto previdenziale INPS).

La citata società, il 27 maggio 2014, cessava l'attività e veniva posta in liquidazione, per cui il ricorrente veniva licenziato e otteneva la (modesta) Cassa Integrazione di legge, per i due anni successivi. Soltanto nel 2017 veniva, dapprima, assunto, per un brevissimo periodo, dalla [REDACTED] e, poi, dall'attuale società datrice di lavoro (cfr. sempre **doc. 4**: estratto conto previdenziale INPS).

Il genitore, [REDACTED], medio tempore, il 27 settembre 2012, acquistava, in proprietà esclusiva, un immobile sito nel comune di Lanuvio, per atto del notaio Cervasi di Aprilia [REDACTED] (cfr. **doc. 5**), per la somma di circa euro cento cinquantamila. Il prezzo veniva corrisposto con l'erogazione di un mutuo da parte di Banca Mediolanum S.p.a., portante il n. [REDACTED], dell'anno 2012, rogato nella medesima data dallo stesso notaio Cervasi (num. [REDACTED] fr. **doc. 6**) in cui, come coobbligato, veniva incluso anche l'attuale ricorrente, che allora aveva iniziato a lavorare soltanto da alcuni mesi.

Il [REDACTED], da quanto è possibile, a distanza di oltre tredici anni, ricordare da parte del ricorrente, iniziava a corrispondere il mutuo ed effettuare dei lavori di ristrutturazione che dalla perizia estratta dal fascicolo telematico dell'esecuzione viene descritta come: “... *ristrutturazione pesante non portata a termine. In sede di accesso l'immobile è risultato privo: di tutte le opere di finitura; delle finestre; delle porte; dei pavimenti interni ed esterni; delle tinteggiature sia interne che esterne; dei rivestimenti dei bagni e della cucina; dei conduttori, dei frutti, dei quadri, delle placche coprifrutto del predisposto impianto elettrico; degli elementi*

*radianti del predisposto impianto di riscaldamento, dei sanitari, delle rubinetterie, dell'impianto di fitoevapotraspirazione, degli intonaci del solaio di copertura a tetto, ecc. Il terreno costituente corte esclusiva, ad esclusione delle porzioni per le quali il custode giudiziario ha fatto eseguire lavori di pulizia, si presenta in completo stato di abbandono. Inoltre, si segnala la presenza, su detta corte esclusiva, di cumuli di materiali vari dei quali non è stato possibile accertarne la natura, tipologia e quantità ...” (cfr. **doc. 7**: perizia proc. esec [REDACTED] R.G.E.I. Trib Velletri).*

Detto immobile, pertanto, non veniva mai abitato da [REDACTED]

Nel frattempo, a causa, molto probabilmente, di una drastica diminuzione delle commesse per la società [REDACTED], e la conseguente crisi di liquidità, quest'ultima il 27 maggio 2014 veniva posta in liquidazione (cfr. sempre **doc. 3**: visura camerale dell'anno 2014) e, appunto, **il ricorrente veniva licenziato.**

Le vicende appena dedotte si ricavano dalla motivazione della sentenza penale del Tribunale di Velletri, nella persona del giudice monocratico dottor Coderoni, del [REDACTED] (cfr. **doc. 8**), che vedeva condannato il [REDACTED], per appropriazione indebita, a causa di una maggiore erogazione da parte di una cliente, di circa seimila euro alla società [REDACTED] somma incassata e mai restituita, stante l'evidente crisi economica della citata società. Ciò è indicativo delle disastrose finanze della [REDACTED]rl e di conseguenza del [REDACTED] che a questo punto, probabilmente non provvedeva più a corrispondere le rate del mutuo.

Il ricorrente, che dapprima viveva con la madre, separata da [REDACTED], negli anni successivi si concentrava nella ricerca di un nuovo lavoro e dava per scontato che al pagamento del mutuo stesse provvedendo il padre, unico proprietario del bene immobile. Solo più avanti nel tempo, a ridosso e in una fase successiva al periodo della pandemia, è venuto a sapere che l'immobile era stato pignorato e venduto all'asta, per cui riteneva che la banca fosse rientrata del suo credito, salvo poi scoprire, con la notifica del PPT del 2025 [REDACTED].G.E,

Giudice N. Guasconi, con prossima udienza al 25 maggio 2026; cfr. **doc. 9**: atto di precetto e PPT) di risultare debitore della banca per oltre cento undicimila euro.

Dal primo marzo 2023, vive in un immobile, condotto in locazione, sito in Albano Laziale, [REDACTED] 0, con un canone mensile di 680,00 euro e una spesa condominiale di circa 550,00 euro annuali (cfr. **doc. 10**: contratto affitto; **doc. 11**: spese condominiali), nonché gli sborsi mensili, più avanti analiticamente elencati, per le utenze (energia elettrica, gas, ecc.) e TARI. Seppure il contratto risulti co-intestato anche con la signora [REDACTED] già convivente ma ora non più, l'intera somma a titolo di canone è sempre stata corrisposta dal ricorrente.

Negli ultimi due anni, **per esigenze di vita e di lavoro**, ha acquistato, con finanziamento, un'autovettura Toyota Yaris, targata [REDACTED] (cfr. **doc. 12**), e materiale elettronico, nello specifico uno smartphone ed accessori, sempre con finanziamento, in questo caso da parte di Findomestic (cfr. **doc. 13**: contratto finanziamento Findomestic)

Ne consegue che [REDACTED] è gravato dai seguenti debiti:

- 1) **Quanto ad euro 114.979,76, nei confronti di Banca Mediolanum S.p.a.**, per un mutuo, appunto, portante il n. 1267975, di cui risultava cointestatario insieme al padre [REDACTED], per l'immobile, sito nel comune di Lanuvio, alla vi [REDACTED] acquistato e di proprietà esclusiva di quest'ultimo, nell'anno 2012 L'immobile, in cui il padre non è mai andato ad abitare, rimasto allo stato di ristrutturazione, su cui gravava l'ipoteca, iscritta dalla citata Banca, risulta essere stato oggetto della procedura esecutiva immobiliare, iscritta al n. [REDACTED] R.G.E.I. del Tribunale di Velletri e dall'originario debito di euro 153.160,00 si è scesi a poco più di 110.000,00 euro, in quanto l'immobile è stato venduto all'asta al prezzo di cinquanta novemila euro (cfr. **doc.14**: decreto di trasferimento), per cui detratte le spese in prededuzione e le spese di procedura a carico del creditore ne è residuata una somma netta, a scomputo dell'originario debito, di circa quarantacinquemila euro.

- 2) Euro 30.000,00, con Toyota Finance Service, quale somma residua per l'acquisto di una Toyota Yaris, con un esborso mensile di euro 387,46 (cfr. sempre **doc. 12**: contratto finanziamento Toyota Finance Service; cfr. doc. 24 copia certificato proprietà autovettura);
- 3) Euro 1.783,97 con Findomestic, quale somma residua, per l'acquisto di beni di consumo elettronici, con un esborso mensile di 89,19 (cfr. sempre **doc. 13**: contratto finanziamento Findomestic).
- 4) **Euro 1.065,80, quale importo residuo, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione**, con rateizzazione in corso, per dodici mensilità, a partire dal mese di febbraio 2025, di euro 106,58 euro ciascuna, per sanzioni amministrative e tassa di possesso (cfr. **doc. 15**).

Il ricorrente non è proprietario di beni immobili o di altri beni mobili, al di là dell'autovettura, utilizzata per gli spostamenti di lavoro e per la vita quotidiana; inoltre conduce in locazione l'immobile, sopra descritto, in cui risiede.

È di tutta evidenza che, **per l'enorme esposizione debitoria nei confronti di Banca Mediolanum**, il [REDACTED], stante il solo reddito derivante da lavoro dipendente, versi in uno stato di sovraindebitamento, per cui ha incaricato l'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) dell'Ordine degli Avvocati di Velletri, di assisterlo nella predisposizione del piano e lo stesso OCC ha redatto la relazione particolareggiata ex art. 68 CCII, allegata al presente ricorso (cfr. **doc. 16**)

- Il ricorrente risulta meritevole, non avendo assunto alcuna obbligazione pecuniaria, assunta con colpa grave o frode. L'esposizione debitoria con Banca Mediolanum è imputabile a responsabilità del genitore, di cui si è ciecamente fidato e a cui l'abitazione veniva esclusivamente intestata, mentre il mutuo risultava cointestato, e alla Banca Mutuataria perché il ricorrente, sia per la giovane età sia per la totale inesperienza in ambito finanziario, veniva dall'Istituto erogante, tra l'altro, coinvolto nella sola operazione di finanziamento, con

l'assunzione di un'obbligazione (di fatto a garanzia dell'acquisto dell'immobile intestato al solo genitore), per la quale non sussistevano i presupposti reddituali, essendo un operaio apprendista, a circa 800,00 euro mensili. A ciò non si può aggiungere che un immobile del valore di oltre cento cinquantamila euro, nella procedura esecutiva abbia subito una drastica svalutazione, dettata anche dalla pesante ristrutturazione rimasta quasi del tutto incompiuta.

La più volte citata obbligazione è rimasta di tale consistenza economica che il ricorrente, con le proprie risorse reddituali - al netto di quelle occorrenti per la sopravvivenza e il quotidiano – dovrebbe pagare nell'arco di oltre un quarantennio un mutuo, **per nulla**. In sostanza, per ripagare il debito con Banca Mediolanum, a tre-quattrocento euro al mese (il quinto del salario), tenuto conto della somma originaria, delle spese e degli interessi non basterebbe la sua (residua) esistenza terrena per farvi fronte.

L'autovettura, rappresenta un bene ormai imprescindibile per le esigenze di vita e lavoro, per cui, al di là del prezzo, oggetto di aumento negli ultimi anni, verificatisi in seguito alla pandemia e alle note vicende dell'Est Europeo, è, comunque, costituita pur sempre da un modello del cosiddetto segmento “B”, poco più di un'utilitaria. **Il connesso debito è di fatto necessario per, l'appunto, alle esigenze della vita ed è stato assunto in modo pienamente compatibile, con le proprie risorse finanziarie.**

Stessa cosa si dica per l'acquisto del prodotto elettronico (smartphone). È noto ormai, che lo scorrere della vita quotidiana e del lavoro, in un mondo sempre più digitalizzato, non possa assolutamente prescindere da un siffatto strumento elettronico e digitale.

Le multe, relative a violazioni alle norme del codice della Strada, che vede l'AdER quale creditore privilegiato, verranno corrisposte per intero, con l'aggiunta degli interessi, debitamente calcolati e già aggiunti alle rate mensili dalla stessa Agenzia creditrice.

Il debitore che, come già dedotto, ha un reddito medio, al netto delle imposte, spalmato su dodici mensilità, di circa duemila euro mensili, è gravato dalle seguenti spese (suddivise per mese – cfr. **doc. 17: lista spese mensili; doc. 18: estratto conto postepay**):

A) Beni:

- 1) Rata automobile 387.46;
- 2) Rata smartphone 89.19;
- 3) Locazione 680,00;
- 4) Oneri condominiali 45,85;

Primo totale parziale 1.202,50

B) Spese quotidiano e tasse

- 5) Tari 20,00;
- 6) Alimenti 370,00
- 7) Energia elettrica 45,00;
- 8) Gas 50,00
- 9) Spese carburante e manutenzione autovettura 110,00;

Secondo totale parziale 595,00

Totale spese mensili (1.202,50 + 595,00) euro 1.797,50.

Se ne ricava che residua una disponibilità di circa duecento euro mensili, con la quale, il ricorrente intende corrispondere il debito secondo il piano di ristrutturazione appresso illustrato.

In ordine alla corresponsione degli emolumenti dovuti all'OCC di Velletri e all'Advisor (cfr. **doc. 19 e doc. 20**) provvede, come da relativa dichiarazione (cfr. **doc. 21**) direttamente la sorella de [REDACTED], per cui nulla è necessario portare in prededuzione.

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

L'istante intende sottoporre ai creditori un piano che preveda il pagamento mensile di duecento euro, da ripartirsi secondo il seguente ordine temporale:

- 1- **Completo pagamento del debito con l'AdER** (cfr. sempre **doc. 15**: rateizzazione con identificativo [REDACTED] del 29/01/2026), **di cui al punto quattro di pagina cinque, comprensivo di sorte e interessi, con le prime sei rate**;
- 2- **La riduzione del debito sussistente nei confronti di Banca Mediolanum S.p.a., al 10% del totale richiesto ovvero euro 11.500,00, da corrispondersi in 58 rate mensili di euro 200,00, ovviamente successive alla sesta e fino all'estinzione della somma anzidetta.**

Istanza di sospensione

Nei confronti del debitore è pendente, avanti al Tribunale di Velletri, **la procedura esecutiva (PPT) n. [REDACTED].G.E, Giudice N. Guasconi, con prossima udienza fissata al 25 maggio 2026** (cfr. sempre **doc. 8**: atto di precetto e PPT). È di tutta evidenza che la prosecuzione della descritta esecuzione, con l'assegnazione di un quinto del salario del ricorrente, di circa quattrocento euro, non solo comprometterebbe la sua attuale capacità di far fronte all'esposizione debitoria, a cui nonostante tutto sta facendo fronte, per i debiti almeno affrontabili, ma renderebbe inutile, già a livello genetico, l'instaurarsi della presente procedura.

Poiché il piano risulta, *prima facie*, **fondato e documentato**; non sono stati commessi atti in frode ai creditori; il [REDACTED] agito sempre in buona fede e si è verificata un'effettiva situazione di squilibrio economico, non superabile con le ordinarie risorse economiche del ricorrente, semplice operaio, in forza della disposizione contenuta all'art. 70 comma quarto del CCII, si ritiene che sussistano i presupposti affinché il Giudice proceda alla sospensione della dedotta procedura esecutiva.

Ciò esposto, il sottoscritto avvocato, nella qualifica in principio dichiarata,

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale voglia:

1. Disporre la sospensione della procedura esecutiva del Tribunale di Velletri (PPT), n. [REDACTED] R.G.E, Giudice N. Guasconi, proposta nei confronti del debitore, come nella parte

espositiva ampiamente descritta, sino all'adozione della decisione sull'omologazione della procedura di sovraindebitamento;

2. Fissare l'udienza di comparizione delle parti e dei creditori;

3. Omologare il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore predisposto unitamente all'OCC ovvero adottare ogni provvedimento consequenziale e opportuno.

Si allegano:

- 1) Buste paga ultimi 12 mesi;
- 2) Modello unico 2025 – redditi 2024, estratto;
- 3) Visura camerale del 6 giugno 2014;
- 4) Estratto conto previdenziale INPS;
- 5) Atto del notaio Cervasi di Aprilia, rep. [REDACTED]
- 6) Atto di erogazione del mutuo notaio Cervasi [REDACTED]
- 7) Perizia proc. esec. [REDACTED] trib. Velletri;
- 8) Sentenza Penale Trib. Velletri dottor Coderoni, d [REDACTED]
- 9) Atto di precetto e PPT 2025;
- 10) Contratto affitto;
- 11) Spese condominiali;
- 12) Contratto finanziamento Toyota Finance Service;
- 13) Contratto finanziamento Findomestic;
- 14) Decreto Trasferimento immobile oggetto di asta (pro [REDACTED])
- 15) Piano di rateizzazione crediti AdER;
- 16) **Relazione OCC ex art. 68 CCII;**
- 17) Lista spese mensili;
- 18) Estratto conto Postepay;
- 19) Preventivo OCC Velletri;

20) Preventivo avvocato Aspri;

21) Dichiarazion [REDACTED]

22) Elenco creditori e debiti;

23) Stato di famiglia e certificati anagrafici;

24) Copia documento identità e codice fiscale;

25) Copia certificato proprietà autovettura.

Velletri, il 12 marzo 2026

avv. Franco Aspri